

BANCA D'ITALIA

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
Circolare n. 248 del 26 giugno 2002

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE RELATIVE AI TASSI DI INTERESSE ATTIVI E PASSIVI

1° aggiornamento dell' 11 dicembre 2009 - ristampa integrale

INDICE

I – PREMESSA	p.1
II – BANCHE SEGNALANTI	p.2
III – TERMINI E MODALITA' DI INOLTRO DEI DATI	p.3
IV - CRITERI GENERALI DI RILEVAZIONE	p.4
IV.1 <i>Oggetto della segnalazione</i>	p.4
IV.2 <i>Tassi di interesse sulle nuove operazioni</i>	p.4
IV.3 <i>Disaggregazione dei tassi di interesse per variabile di classificazione</i>	p.5
IV.4 <i>Metodologia di calcolo del tasso di interesse</i>	p.5
IV.5 <i>Modalità di segnalazione dei tassi di interesse</i>	p.7
IV.6 <i>Categorie di operazioni: dati di fine periodo</i>	p.9
IV.7 <i>Categorie di operazioni: operazioni del periodo</i>	p.11
V - VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE	p.14

ALLEGATI

1. Schema della segnalazione
2. Elenco banche segnalanti

I – PREMESSA

Le informazioni statistiche sui tassi di interesse applicati dalle banche sono essenziali per il monitoraggio dei meccanismi di trasmissione degli impulsi della politica monetaria.

Una specifica regolamentazione della Banca Centrale Europea prevede la rilevazione armonizzata delle statistiche sui tassi di interesse all'interno dell'area dell'euro¹.

La rilevazione statistica sui tassi di interesse attivi e passivi praticati dalle banche italiane, disciplinata con le presenti istruzioni, soddisfa i requisiti informativi previsti nel Regolamento della Banca centrale europea, contribuisce alle analisi svolte a livello nazionale sull'evoluzione dei fenomeni monetari e creditizi, supporta l'azione di controllo delle condizioni di stabilità del sistema finanziario nazionale.

¹ Regolamento della Banca Centrale Europea 2001/18 del 20 dicembre 2001 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie nonché ai prestiti erogati in loro favore, così come modificato dal Regolamento della Banca Centrale Europea 2009/7 del 31 marzo 2009.

II - BANCHE SEGNALANTI

La presente normativa si applica alle banche residenti in Italia. La Banca d'Italia seleziona - sulla base dei criteri statistici indicati nel Regolamento della Banca Centrale Europea - un campione di banche, rappresentativo dell'intero sistema, tenuto alla rilevazione. Le banche tenute alla segnalazione sono indicate nell'allegato 2 .

Il campione sarà oggetto di periodiche revisioni volte a preservarne la rappresentatività. Le banche che, sulla base di tali revisioni, saranno assoggettate all'obbligo segnaletico, verranno informate con congruo anticipo.

Indipendentemente dalle periodiche revisioni, sono immediatamente incluse nel campione:

- a) le banche risultanti dalla fusione di due o più banche di cui almeno una sia già inclusa nel campione;
- b) le banche che incorporano una o più banche incluse nel campione.

L'obbligo segnaletico decorre dalla segnalazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi della fusione o della incorporazione.

Alle banche incluse nel campione interessate da processi di ristrutturazione diversi dalla fusione e incorporazione (ad es. cessioni di rami d'azienda o scissioni), verranno impartite, di volta in volta, specifiche istruzioni.

III - TERMINI E MODALITA' DI INOLTRO DEI DATI

La segnalazione ha cadenza mensile e deve essere trasmessa alla Banca d'Italia entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data contabile di riferimento.

Le informazioni richieste sono incluse nella I sezione (sottosezione 4) della "matrice dei conti".

Per le modalità di inoltro dei flussi informativi e per le modalità di ricezione degli esiti delle verifiche effettuate dalla Banca d'Italia si rinvia alla normativa vigente in materia di segnalazioni di vigilanza.

I tassi vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza indicazione della virgola. Gli arrotondamenti vanno effettuati trascurando la quinta cifra decimale se pari o inferiore a 5.

Gli importi devono essere espressi in unità di euro. Gli arrotondamenti vanno effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi di euro ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi di euro.

IV - CRITERI GENERALI DI RILEVAZIONE

IV.1 *Oggetto della segnalazione*

Formano oggetto di segnalazione i tassi di interesse applicati dalle banche residenti ai finanziamenti e ai depositi denominati in euro in essere con famiglie (e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) e con società non finanziarie residenti nei paesi facenti parte dell'area dell'euro.

Vanno segnalati i tassi di interesse riferiti alle *consistenze* di fine periodo e alle *nuove operazioni* effettuate durante il periodo di riferimento.

Le categorie di deposito e finanziamento per le quali devono essere segnalati i tassi di interesse sono indicate nei paragrafi IV.6 e IV.7 .

Sono escluse dalla rilevazione le attività deteriorate (cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito").

La Banca d'Italia determina i tassi medi a livello nazionale. A tal fine le banche devono segnalare per ciascuna categoria l'ammontare complessivo delle "nuove operazioni". Per le consistenze di fine periodo l'ammontare complessivo riferito a ciascuna categoria viene invece desunto dalle statistiche di bilancio trasmesse con la "matrice dei conti"².

IV.2 *Tassi di interesse sulle nuove operazioni*

Le "nuove operazioni" sono i contratti di finanziamento e di deposito stipulati durante il periodo di riferimento della segnalazione o che costituiscono una rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate.

Non sono da considerare quali "nuove operazioni" le variazioni del tasso di interesse che - pur registrate nel periodo di riferimento della segnalazione - siano state predeterminate all'atto della stipula del contratto con clausole che, ad esempio, prevedano un adeguamento automatico a un tasso di mercato ovvero il passaggio da un tasso di interesse fisso ad un tasso di interesse variabile (o viceversa).

Nel caso in cui il momento della stipula del contratto non coincida con quello dell'erogazione, come ad esempio per i mutui stipulati da erogare, il tasso di interesse deve essere rilevato con riferimento al momento della stipula del contratto.

Non devono essere rilevati nell'ambito delle nuove operazioni i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, gli anticipi tecnici e i finanziamenti

² Ad eccezione delle consistenze delle attività deteriorate diverse dalle sofferenze, rilevate nella voce 40015.
Cir. n. 248/26.06.02 – 1° agg./11.12.2009

legati all'utilizzo di carte di credito, i conti correnti attivi e i prestiti rotativi, per i quali sono richiesti esclusivamente i tassi riferiti alle consistenze.

Ai fini della presente rilevazione sono considerati rotativi i finanziamenti che possiedono le seguenti caratteristiche: 1) il debitore può utilizzare senza preavviso i fondi nei limiti di credito approvati; 2) il margine disponibile si ricostituisce in funzione dei rimborsi effettuati; 3) non c'è obbligo di rimborso periodico dei fondi.

IV.3 Disaggregazione dei tassi di interesse per variabile di classificazione

Le variabili di classificazione in base alle quali vengono disaggregati i tassi di interesse sono illustrate in dettaglio nel paragrafo V e negli schemi della segnalazione (cfr. allegato 1). In particolare:

- i tassi di interesse, salvo alcune eccezioni, sono disaggregati in base alla durata originaria delle operazioni;

- i tassi relativi alle “nuove operazioni” di finanziamento diverse da quelle legate all'utilizzo di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi, sono altresì disaggregati per durata originaria del tasso, che identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare;

- i tassi di interesse relativi ai prestiti nei confronti delle famiglie (e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) sono disaggregati anche in relazione alla finalità del credito;

- i tassi di interesse relativi alle “nuove operazioni” di finanziamento alle imprese sono disaggregati anche per classe di importo. Ai fini dell'inquadramento nella classe di importo si fa riferimento all'ammontare della singola operazione e non all'intera posizione creditoria della banca nei confronti dell'impresa.

IV.4 Metodologia di calcolo del tasso di interesse

A. Per tutte le categorie di depositi e finanziamenti è segnalato il *tasso, espresso in percentuale annua³, contrattualmente concordato* con la controparte, cioè quel tasso che la banca effettivamente riceve o corrisponde.

Il tasso di interesse concordato deve riflettere l'eventuale pagamento degli interessi in via anticipata derivanti dalla differenza tra l'importo nominale dell'operazione e l'importo effettivamente erogato/ricevuto.

³ I giorni dell'anno da considerare sono 365, convenzionalmente anche per gli anni bisestili.
Cir. n. 248/26.06.02 – 1° agg./11.12.2009

Eventuali contributi in conto interessi erogati alle famiglie e alle società non finanziarie da parte di terzi non incidono nella determinazione del tasso di interesse in quanto non modificano i flussi finanziari percepiti dall'ente segnalante.

Per i finanziamenti diversi dal credito al consumo e da quelli finalizzati all'acquisto abitazione, se gli interessi sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l'anno, il tasso è calcolato su base annua applicando la seguente formula:

$$x = \left(1 + \frac{r_{ag}}{n}\right)^n - 1$$

dove:

- x è il tasso annuo oggetto di segnalazione;
- r_{ag} è il tasso di interesse annuo concordato;
- n è il numero dei periodi di capitalizzazione degli interessi (1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili).

B. Il tasso di interesse relativo alle nuove operazioni che prevedono il passaggio da un tasso fisso a un tasso variabile (o viceversa) in base all'andamento di un parametro di mercato deve essere rilevato considerando il tasso che trova applicazione alla fine del periodo di riferimento della segnalazione.

C. Il tasso di interesse relativo al credito al consumo e ai finanziamenti alle famiglie finalizzati all'acquisto di abitazioni deve essere invece calcolato applicando la formula di cui al successivo punto D senza considerare le componenti accessorie del finanziamento. Lo stesso criterio deve essere adottato per le operazioni a scadenza fissa che prevedono l'applicazione di un tasso di interesse che aumenta o diminuisce nel tempo secondo valori prefissati nel contratto (operazioni step-up/step-down).

D. Per le "nuove operazioni" relative al credito al consumo e per i finanziamenti alle famiglie finalizzati all'acquisto di abitazioni deve essere segnalato *anche* un tasso di interesse annuo effettivo globale che comprende le componenti accessorie del finanziamento quali commissioni, remunerazioni, diritti e spese.

Tale tasso, definito in conformità dell'articolo 3(i) della Direttiva del Consiglio Europeo 2008/48/EC in materia di contratti di credito per i consumatori che sostituisce la Direttiva del Consiglio Europeo 87/102/CEE, è espresso in percentuale annua ed è calcolato applicando la seguente

formula:
$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

i	è il tasso annuo effettivo globale;
k	è il numero d'ordine di un "prestito";
k'	è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
A _k	è l'importo del "prestito" numero K;
A' _{k'}	è l'importo della "rata di rimborso" numero K';
m	è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
m'	è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
tk	è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
tk'	è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi⁴.

Nelle componenti accessorie sono incluse in particolare: le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; le spese di chiusura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo connessa all'ottenimento del credito, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore.

Sono esclusi il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, gli oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, le spese connesse con i servizi accessori.

IV.5 Modalità di segnalazione dei tassi di interesse

Per ciascun fenomeno previsto nello schema segnaletico va segnalato un unico tasso calcolato come media ponderata dei tassi riferiti alle operazioni che in esso confluiscono, utilizzando come pesi i relativi importi.

Il tasso di interesse sulle consistenze deve essere calcolato prendendo in considerazione il saldo dei rapporti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

⁴ Nei mutui a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del finanziamento, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione.

BANCA D'ITALIA

Il tasso di interesse sulle “nuove operazioni” deve essere calcolato come media ponderata delle operazioni effettuate durante il mese. Qualora le nuove operazioni siano gestite all'interno di un unico rapporto il tasso deve essere calcolato come media ponderata dei tassi riferiti alle singole operazioni.

IV.6 Categorie di operazioni: dati di fine periodo

Voce 40013 - Attività non deteriorate

I rimandi alle voci di attivo sono da intendersi come relativi alla componente non deteriorata

02 Conti correnti e prestiti rotativi: tasso di interesse

Cfr. voce 58005 sottovoce 24 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti rotativi

04 Utilizzi di carte di credito: tasso di interesse

Cfr. voce 58005 sottovoce 30

06 Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: tasso di interesse

Cfr. voce 58005 sottovoci 26, 32, 38 e 41 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti non rotativi.

Voce 40015 - Attività deteriorate diverse dalle sofferenze

I rimandi alle voci di attivo sono da intendersi come relativi alla sola componente deteriorata

02 Conti correnti e prestiti rotativi: ammontare

Cfr. voce 58005 sottovoce 24 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti rotativi

04 Utilizzi di carte di credito: ammontare

Cfr. voce 58005 sottovoce 30

06 Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: ammontare

Cfr. voce 58005 sottovoci 26, 32, 38 e 41 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti non rotativi.

Voce 40020 - Passività

02 Depositi a vista: tasso di interesse

Cfr. voce 58030 sottovoci 13, 15 e 20

06 Depositi con durata stabilita: tasso di interesse

Cfr. voce 58030 sottovoci 28, 34, 36 e 40

10 Depositi rimborsabili con preavviso: tasso di interesse

Cfr. voce 58030 sottovoce 30

14 Pronti contro termine passivi: tasso di interesse

Cfr. voce 58030 sottovoce 39

IV.7 Categorie di operazioni: operazioni del periodo

Voce 40025 - Operazioni attive - Finanziamenti alle famiglie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi

Cfr. voce 40013 sottovoce 06 limitatamente ai finanziamenti nei confronti delle famiglie.

02 tasso di interesse
06 ammontare

Voce 40028 - Operazioni attive - Finanziamenti alle famiglie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi – Operazioni garantite

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 40025.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento come tecniche di attenuazione del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata ovvero di quella IRB (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

Ai fini dell'inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un "loan to value" pari o superiore al 100%.

02 tasso di interesse
06 ammontare

Voce 40035 - Operazioni attive - Finanziamenti alle società non finanziarie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi

Cfr. voce 40013 sottovoce 06 limitatamente ai finanziamenti nei confronti delle società non finanziarie.

Totale finanziamenti

02 tasso di interesse

06 ammontare

Finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata originaria del tasso fino a 1 anno

08 tasso di interesse

12 ammontare

Voce 40045 - Operazioni attive - Finanziamenti alle società non finanziarie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi – Operazioni garantite

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 40035.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento come tecnica di attenuazione del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata ovvero di quella IRB (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

Ai fini dell'inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un requisito di "loan to value" pari o superiore al 100%.

Totale finanziamenti

02 tasso di interesse

06 ammontare

Finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata originaria del tasso fino a 1 anno

08 tasso di interesse

12 ammontare

Voce 40055 - Operazioni attive - Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: finanziamenti per acquisto abitazione e credito al consumo

Cfr. voce 40013.06 limitatamente alle operazioni finalizzate all'acquisto abitazione e al credito al consumo

02 tasso di interesse annuo effettivo globale
06 ammontare

Voce 40070 - Operazioni passive - Depositi con durata stabilita

Cfr. voce 40020.06

02 tasso di interesse
06 ammontare

Voce 40080 - Operazioni passive - Pronti contro termine passivi

Cfr. voce 40020.14

02 tasso di interesse
06 ammontare

V - VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

Per la codifica delle variabili di seguito indicate si fa rinvio alla Circolare 154 del 22.11.1991 – Tomo II .

Residenza della controparte

- residenti in Italia
- non residenti in Italia

Durata originaria dell'operazione

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto e la sua scadenza. Le fasce di durata previste sono:

- fino a tre mesi
- oltre 3 mesi
- fino a un anno
- da oltre 1 anno fino a 2 anni
- fino a due anni
- oltre due anni
- da oltre un anno fino a 5 anni
- oltre 5 anni
- oltre 1 anno
- imprecisabile o irrilevante

Durata originaria del tasso di interesse

Identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare. Le fasce di durata previste sono:

- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 3 mesi
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 3 mesi e fino a 1 anno
- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno (la fascia è prevista solo per le voci 40035-08/12 e 40045-08/12)
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 3 anni
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 3 anni e fino a 5 anni
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni

Classificazione della controparte

I settori e i sottogruppi da considerare sono i seguenti:

- Famiglie: 061/060; 768/773
- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie : 051/783;
- Società non finanziarie: 045/047/048/049/052/757.

Classe di importo

Le classi di importo previste sono:

- fino a 250.000 euro
- da 250.000 euro a 1 milione di euro
- oltre 1 milione di euro

Finalità del credito

Le finalità previste sono:

BANCA D'ITALIA

- credito al consumo
- prestiti per acquisto abitazioni
- altro.

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

TASSI DI INTERESSE ATTIVI E PASSIVI	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	D U R A T A	S E T T O R E	C L A S S E	I M P O R T O	F I N A L I T A'	D E L	C R E D I T O	D U R A T A	O R I G I N A R I A	T A S S O
DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' NON DETERIORATE	40013												
+ Conti correnti e prestiti rotativi: tasso di interesse		02	x	x	x	x							
+ Utilizzi carte di credito: tasso di interesse		04	x	x	x	x							
+ Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: tasso di interesse		06	x	x	x	x				x			
DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' DETERIORATE DIVERSE DALLE SOFFERENZE	40015												
+ Conti correnti e prestiti rotativi: ammontare		02	x	x	x	x							
+ Utilizzi carte di credito: ammontare		04	x	x	x	x							
+ Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: ammontare		06	x	x	x	x				x			
DATI DI FINE PERIODO - PASSIVITA'	40020												
+ Depositi a vista: tasso di interesse		02	x	x	x	x							
+ Depositi con durata stabilita: tasso di interesse		06	x	x	x	x							
+ Depositi rimborsabili con preavviso: tasso di interesse		10	x	x	x	x							
+ Pronti contro termine passivi: tasso di interesse		14	x	x	x	x							
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI	40025												
+ tasso di interesse		02	x	x	x	x				x		x	
+ ammontare		06	x	x	x	x				x		x	
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI - OPERAZIONI GARANTITE	40028												
+ tasso di interesse		02	x	x	x	x				x		x	
+ ammontare		06	x	x	x	x				x		x	
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI													

BANCA D'ITALIA

PRESTITI ROTATIVI	40035								
+ tasso di interesse		02	x	x	x	x	x		x
+ ammontare		06	x	x	x	x	x		x
- di cui finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata originaria del tasso fino a 1 anno									
+ tasso di interesse		08	x	x	x	x	x		x
+ ammontare		12	x	x	x	x	x		x
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -									
FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI									
PRESTITI ROTATIVI - OPERAZIONI GARANTITE	40045								
+ tasso di interesse		02	x	x	x	x	x		x
+ ammontare		06	x	x	x	x	x		x
- di cui finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata originaria del tasso fino a 1 anno									
+ tasso di interesse		08	x	x	x	x	x		x
+ ammontare		12	x	x	x	x	x		x
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -									
FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI:									
FINANZIAMENTI PER ACQUISTO ABITAZIONI E CREDITO AL CONSUMO	40055								
+ tasso di interesse annuo effettivo globale		02	x	x	x	x			x
+ ammontare		06	x	x	x	x			x
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE -									
DEPOSITI CON DURATA PRESTABILITA	40070								
+ tasso di interesse		02	x	x	x	x			
+ ammontare		06	x	x	x	x			
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE -									
PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI	40080								
+ tasso di interesse		02	x	x	x	x			
+ ammontare		06	x	x	x	x			

Elenco delle banche segnalanti

CODICE ABI	DENOMINAZIONE
10058	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
10108	BANCO DI NAPOLI SPA
10157	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
10207	BANCO DI SICILIA S.P.A.
10306	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
20081	UNICREDIT BANCA SPA
30023	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA
30155	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
30197	CREDITO SICILIANO SPA
30262	BANCA ITALEASE SPA
30320	CREDITO EMILIANO S.P.A.
30510	BARCLAYS BANK PLC
30544	BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SPA
30593	BANCA CIS S.P.A.
30627	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
30676	BANCA CARIME SPA
30692	INTESA SANPAOLO SPA
30734	BHW BAUSPARKASSE AG
31047	DEUTSCHE BANK SPA
31112	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
31153	FINDOMESTIC BANCA SPA
31237	BANCA AGRILEASING S.P.A.
31278	UGF BANCA SPA
31351	UNICREDIT SPA
31401	MPS BANCA PERSONALE SPA
31690	ING DIRECT N.V.
31914	SANTANDER CONSUMER BANK SPA
32045	BANCA DI LEGNANO SPA
32185	UNICREDIT CONSUMER FINANCING BANK SPA
32235	UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.
32268	UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA
32409	BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA
32441	BANCA DI VALLE CAMONICA
32680	BANCA SELLA S.P.A.
32961	BANCA FIDEURAM S.P.A.
33092	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILU
33118	BANCA SELLA HOLDING SPA
33365	CREDITO BERGAMASCO
34405	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
34942	JPMORGAN CHASE BANK NAT. ASS.
35006	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.
35121	CREDITO ARTIGIANO
35667	CITIBANK N.A.
50344	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA
50369	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
50401	BANCA ANTONVENETA S.P.A.
50484	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA

BANCA D'ITALIA

51045 BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. P.A.
51169 BANCA COOPERATIVA VALSABBINA SCPA
51425 BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA
51565 BANCA DI PIACENZA
51649 BANCA POPOLARE DI LODI SPA
51888 BANCO POPOLARE DI VERONA S. GEMINIANO E
52167 BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE
52621 BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA
53082 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.
53363 BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA
53850 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
53876 BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA
53900 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
53926 BANCA DELLA CAMPANIA SPA
54189 VENETO BANCA SPA
54247 BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP.
54288 BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA
55129 BANCA POPOLARE DI CREMONA SPA
55483 BANCA POPOLARE DI INTRA SPA
55509 BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
55848 BANCA POPOLARE DI MILANO
56085 BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA
56762 BANCA DI SASSARI S.P.A.
56960 BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.
57042 BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
57281 BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.
57489 BANCA DELL'ADRIATICO SPA
58560 BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
60103 CARISPA DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
60202 CARIPRATO - C.R. PRATO S.P.A
60301 CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.
60400 CASSA RISPARMIO PROV.DELL'AQUILA SPA
60459 CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SPA
60509 CASSA RISPARMIO PROVINCIA DI CHIETI SPA
60558 BANCA DELLE MARCHE
60608 TERCAS - C.R. PROVINCIA DI TERAMO SPA
60756 CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A.
60806 CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A.
60855 CASSA RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
60905 BIVERBANCA SPA
61150 CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.
61200 CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
61556 CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.
61606 CASSA RISPARMIO DI FIRENZE_S.P.A.
61754 BANCA CARIGE S.P.A.
62000 CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO
62257 CARISP PADOVA E ROVIGO SPA
62307 C.R. DI PARMA E PIACENZA SPA
62455 BANCA CARIFE SPA
62604 CASSA RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA
62703 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.
62851 BANCA CARIM - CARISPA DI RIMINI SPA
63008 CASSA RISPARMIO DI S.MINIATO S.P.A.
63404 CASSA RISP. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

BANCA D'ITALIA

63453 CASSA RISPARMIO DI VENEZIA SPA
63651 BANCA CRV SPA
63701 CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.
63859 CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
69062 BANCA REGIONALE EUROPEA SPA
69302 BANCA MONTE PARMA S.P.A.
76026 CASSA DEPOSITI E PRESTITI
83279 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC
106310 MEDIOBANCA-BANCA DI CREDITO FINANZIARIO
106328 EFIBANCA-ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO
106336 CENTROBANCA-BANCA CENTRALE CREDITO POP.
106377 MEDIOCREDITO ITALIANO SPA
106435 MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRES
106807 MCC MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
106856 INTERBANCA SPA